

ACCESSO CIVICO

L'art. 5 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, disciplina l'accesso civico ossia il diritto di chiunque di chiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni o dati che la P.A. avrebbe dovuto pubblicare nel sito internet ai sensi della normativa vigente e che non ha pubblicato.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-*ter* del medesimo articolo, provvede alla pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza, al quale indirizzare le richieste di accesso civico, è il Segretario del Comune, dott. Alberto CORSINI
Tel. 0124 - 953200
E-mail: ceresole.reale@cert.ruparpiemonte.it